

**DELIBERAZIONE 16 GIUGNO 2020
217/2020/R/EEL**

SESSIONE SUPPLETIVA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE DA PARTE DELLE IMPRESE ENERGIVORE E MODALITÀ DI CONTRIBUZIONE DELLE MEDESIME IMPRESE AI COSTI AMMINISTRATIVI SOSTENUTI PER LA GESTIONE DEL MECCANISMO DELLE AGEVOLAZIONI. INTEGRAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 921/2017/R/EEL

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1115^a riunione del 16 giugno 2020

VISTI:

- la Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 20 novembre 2017, n. 167 (di seguito: legge 167/17), recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017 e, in particolare, l'articolo 19;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017, di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 167/17 (di seguito: decreto 21 dicembre 2017);
- il Piano Triennale 2019-2021 per l'informatica nella Pubblica Amministrazione elaborato dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 giugno 2017, 481/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 481/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2017, 921/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 921/2017/R/eel) e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 71/2018/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 81/2018/R/;
- la deliberazione dell'Autorità 17 maggio 2018, 285/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 285/2018/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2018, 312/2018/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2018, 339/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 339/2018/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 20 novembre 2018, 587/2018/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2018, 644/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 644/2018/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 116 aprile 2019, 143/2019/E/eel (di seguito: deliberazione 143/2019/E/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 21 maggio 2019, 192/2019/R/eel;
- il documento di consultazione 28 maggio 2020, 191/2020/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 191/2020/R/eel) e le osservazioni pervenute;
- le determinazioni del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell’Autorità 12 ottobre 2017, 11/17 e 27 settembre 2018, 13/18 e 24 settembre 2019, 6/19.
- la comunicazione della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) all’Autorità del 19 dicembre 2019 (di seguito: comunicazione 19 dicembre 2019), resa per le vie brevi, riguardanti la richiesta di ammissione tardiva da parte di imprese che non avevano rispettato i termini perentori per l’invio della dichiarazione definiti dalla deliberazione 921/2017/R/eel;
- la comunicazione della CSEA all’Autorità del 22 maggio 2020, prot. Autorità 16302 del 22 maggio 2020 (di seguito: comunicazione 22 maggio 2020), recante modalità di riscossione per la copertura, a carico delle imprese agevolate, dei costi amministrativi sostenuti dalla CSEA per la costituzione e l’aggiornamento dell’elenco delle imprese a forte consumo di energia.

CONSIDERATO CHE:

- in attuazione di quanto previsto dall’articolo 19, comma 2, della legge 167/17, il Ministro dello Sviluppo Economico ha adottato, in data 21 dicembre 2017, il decreto, recante “Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore”
- il decreto 21 dicembre 2017 persegue la finalità di riordinare il sistema delle agevolazioni per le imprese energivore al fine di armonizzarlo alle disposizioni comunitarie in materia con decorrenza dal 1 gennaio 2018;
- per quanto concerne le misure attuative il citato decreto 21 dicembre 2017 attribuisce all’Autorità, tra l’altro, il compito di scandire le tempistiche, le modalità con le quali devono essere presentate le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti dallo stesso decreto per accedere alle agevolazioni e, di conseguenza, anche le ipotesi di esclusione;
- in particolare, l’articolo 6 del decreto 21 dicembre 2017, prevede che la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA o Cassa), nel rispetto delle disposizioni attuative impartite dall’Autorità, costituisca, in riferimento a ciascun anno di competenza, l’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica sulla base di dichiarazioni presentate dalle imprese attestanti il possesso dei requisiti stabiliti dal decreto;
- con la deliberazione 921/2017/R/eel, adottata d’urgenza il 28 dicembre 2017, l’Autorità ha definito le disposizioni necessarie ad attuare il nuovo meccanismo di agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia, come disciplinato dal decreto 21 dicembre 2017, a partire dal 1 gennaio 2018, in coerenza con la struttura tariffaria stabilita dall’Autorità dei nuovi raggruppamenti degli oneri generali di sistema elettrico definita dalla deliberazione 481/2017/R/eel;

- la medesima deliberazione 921/2017/R/eel dettaglia nell'Allegato A le disposizioni per la CSEA, valide sia per la gestione del periodo transitorio relativo alla fase di prima applicazione (concernente il 2018) che per la situazione a regime (a partire dal 2019), con riferimento alla raccolta dati, alla predisposizione degli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica, all'assegnazione alle medesime imprese delle varie classi di agevolazioni e al controllo dei dati al fine della verifica dei requisiti delle imprese;
- alla luce del suddetto Allegato A alla deliberazione 921/2017/R/eel, le imprese a forte consumo di energia presentano annualmente alla CSEA un'autodichiarazione necessaria all'inserimento nell'Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica e all'assegnazione della classe di agevolazione per l'anno di competenza, tramite un apposito accesso via web a un sistema telematico finalizzato alla raccolta delle medesime dichiarazioni (di seguito: Portale);
- come espressamente disposto dai commi 3.8 e 12.3 dell'Allegato A alla deliberazione 921/2017/R/eel, l'Autorità alla luce di esigenze non solo di carattere organizzativo, ma anche e soprattutto di rilievo pubblico connesse alla trasparenza del procedimento, alla parità di trattamento, al canone di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, ha fissato un termine perentorio ai fini dell'iscrizione all'elenco degli energivori decorso il quale, in assenza delle previste dichiarazioni, decade il diritto al riconoscimento delle agevolazioni di cui al decreto 21 dicembre 2017;
- pertanto, l'Autorità è intervenuta in alcune occasioni a differire il termine perentorio rispetto a specifiche esigenze connesse a situazioni esogene, non direttamente o interamente imputabili alle imprese interessate, le quali avrebbero potuto ostacolare alcune di esse a rispettare il suddetto termine;
- in particolare, dapprima con la deliberazione 339/2018/R/eel, l'Autorità ha prorogato, al 9 luglio 2018 il termine di conclusione della raccolta delle dichiarazioni delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno 2018, sia per le imprese costituite in annualità precedenti al 2017 sia per le imprese costituite nel 2017, termine decorso il quale le imprese che non avevano presentato la dichiarazione non avrebbero potuto essere incluse nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno di competenza 2018;
- in seguito, con la deliberazione 644/2018/R/eel, in ragione della particolare complessità delle varie raccolte di dichiarazioni che si sono susseguite nel corso del 2018, è stato dato mandato a CSEA di procedere alla riapertura straordinaria del Portale nel corso del 2019;
- nel periodo dal 18 marzo al 16 aprile 2019 la CSEA ha proceduto alla riapertura straordinaria del Portale *on-line* per la raccolta delle dichiarazioni 2018 e 2019 (e ante-riforma per l'anno 2017) e successivamente, con decorrenza 30 settembre 2019, ha reso disponibile un Portale *on-line* ai fini della creazione dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno 2020 (terzo anno del nuovo regime);
- nonostante i suddetti interventi, a valle della chiusura del Portale, come segnalato da CSEA con comunicazione 19 dicembre 2019 e da numerose richieste pervenute agli

Uffici, sia per le vie brevi che per iscritto, alcune imprese energivore hanno sollecitato la riapertura del Portale ai fini dell'ammissione tardiva al riconoscimento dell'agevolazione; tali richieste riguardano situazioni in cui il mancato rispetto dei termini perentori definiti dalla deliberazione 921/2017/R/eel è imputabile alle sole imprese istanti che, pertanto, non hanno titolo a una rimessione nei termini;

- tuttavia, le segnalazioni pervenute all'Autorità (sopra richiamate) evidenziano un inadempimento non trascurabile del termine perentorio stabilito, ciò che comporterebbe la conseguente esclusione dal riconoscimento dell'agevolazione tariffaria di un numero potenzialmente non irrilevante di soggetti, per la cui tutela l'agevolazione stessa è stata però concepita; per contro, eventuali garanzie di una maggiore flessibilità per le imprese interessate rispetto ai termini previsti dalla deliberazione 921/2017/E/eel, non possono comportare né la rimozione né lo spostamento in avanti del termine perentorio, visti i primari interessi pubblici che ne hanno giustificato l'introduzione; in tale caso, infatti, ma anche in caso di un differimento dello stesso termine perentorio, risulterebbe impossibile gestire in modo efficiente e tempestivo l'intero sistema di riconoscimento delle agevolazioni tariffarie;
- inoltre, con riferimento alle predette esigenze di flessibilità delle imprese, occorre considerare anche che la gestione di ulteriori, eventuali, fasi e supplementi per la gestione di dichiarazioni tardive comporterebbe l'assorbimento di risorse specialistiche e dunque produrrebbe l'effetto di rallentare i lavori amministrativi connessi alle attività di controllo, verifica e redazione degli elenchi delle imprese a forte consumo di energia (con conseguente ritardo del riconoscimento delle agevolazioni in favore delle imprese che hanno rispettato il termine perentorio).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la presentazione dell'autodichiarazione al Portale scandisce, l'inizio del procedimento diretto da CSEA volto, in ultima analisi, ad erogare le agevolazioni in parola previa verifica, almeno in termini generali, del possesso dei requisiti richiesti dalla normativa;
- per quanto concerne la verifica sulle dichiarazioni rese alla CSEA dalle imprese energivore e i relativi dati ivi contenuti, l'Autorità è intervenuta con la deliberazione 285/2018/R/eel, definendo, su proposta di CSEA, come riportato nell'Allegato A alla medesima deliberazione 285/2018/R/eel, le disposizioni attuative necessarie per completare il quadro regolatorio di riferimento per le imprese a forte consumo di energia elettrica in ottemperanza a quanto previsto al punto 6, lettere da a) a d), della deliberazione 921/2017/R/eel;
- per effetto delle sopracitate deliberazioni, CSEA pubblica mensilmente l'aggiornamento dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per ciascun anno di competenza ed effettua primi controlli diretti a verificare la conformità giuridica e la completezza formale della dichiarazione, la coerenza sui dati di prelievo e sui valori dichiarati rispetto a quelli inseriti in precedenti dichiarazioni, attivando un supplemento di istruttoria solo nel caso in cui siano

rilevate irregolarità. In tale ultimo caso, infatti, è prevista l'attivazione di un contraddittorio con l'impresa interessata durante il quale l'inserimento nell'elenco viene temporaneamente sospeso fino alla conclusione di tale approfondimento istruttorio;

- inoltre, in attuazione dell'articolo 6, comma 4 lettera a), del decreto 21 dicembre 2017, con la deliberazione 143/2019/E/eel l'Autorità ha avviato, in collaborazione con la Guardia di Finanza, una prima campagna di controlli sui dati fiscali dichiarati dalle imprese a forte consumo di energia elettrica in relazione alle agevolazioni di competenza 2018, che ha portato a evidenziare un limitato numero di dichiarazioni contenenti dati non corrispondenti a quelli accertabili tramite l'accesso alle dichiarazioni IVA e ai bilanci depositati; sono in corso le attività relative ai seguiti amministrativi per tali casi;
- la CSEA ha segnalato all'Autorità l'opportunità di valutare la modifica delle modalità di accesso al sistema telematico al fine di facilitare per tutte le imprese l'accesso al Portale tramite l'introduzione dell'obbligo d'invio della dichiarazione esclusivamente firmata digitalmente a partire dalla competenza 2021.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'articolo 7 del decreto 21 dicembre 2017, attribuisce all'Autorità *“il compito di individuare le modalità per la copertura, a carico delle imprese agevolate, dei costi amministrativi sostenuti dalla CSEA per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco energivori”*;
- la deliberazione 921/2017/R/eel per quanto concerne la copertura, a carico delle imprese agevolate, dei costi amministrativi sostenuti dalla CSEA per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco energivori, stabilisce di *“utilizzare per le attività di prima attuazione della misura i residui disponibili di quanto verrà raccolto tramite l'aliquota applicata alle agevolazioni di competenza fino al 2016, dal momento che è necessaria una più precisa valutazione del numero e delle caratteristiche delle imprese a forte consumo successivamente alla registrazione delle imprese a forte consumo di energia elettrica con consumi annui inferiori alla soglia attuale di 2,4 GWh ma superiore alla soglia minima di 1 GWh, attualmente non incluse nell'elenco energivori”*;
- la medesima deliberazione 921/2017/R/eel ha previsto altresì di rimandare ad un successivo provvedimento, su proposta della CSEA, la procedura per la determinazione del contributo a carico delle imprese a forte consumo di energia elettrica a copertura dei costi sostenuti dalla CSEA, applicabile a decorrere dalla competenza delle agevolazioni per l'anno 2019;
- i residui derivanti dalle aliquote in precedenza fissate per la copertura dei costi amministrativi hanno permesso di sostenere *in toto* anche i costi amministrativi relativi all'anno di esercizio 2020;
- con la comunicazione 22 maggio 2020 la CSEA ha trasmesso la consuntivazione degli oneri sostenuti fino all'anno di esercizio 2019, nonché una stima degli oneri da

- sostenere per la costituzione e gestione degli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica per gli anni di esercizio 2020 e 2021;
- in merito ai costi stimati per gli anni di esercizio 2020 e 2021, la comunicazione trasmessa da Cassa evidenzia un importo complessivo pari rispettivamente a 553.095 euro e 551.000 euro, e fornisce dettagliata evidenza dei costi stimati per:
 - l'acquisizione di servizi;
 - l'avvalimento di esperti, collaborazioni e altre prestazioni di lavoro per lo svolgimento di controlli a campione sulle dichiarazioni inviate dalle imprese e il miglioramento della qualità del servizio di supporto alle imprese;
 - costi di funzionamento relativi alle risorse impiegate direttamente e indirettamente per lo svolgimento dell'attività di gestione con particolare riferimento alla gestione delle istanze e richieste di rettifica delle singole imprese, al servizio di assistenza alle imprese e alla reportistica verso l'Autorità e le altre istituzioni pubbliche indicate dal decreto 21 dicembre 2017;
 - la comunicazione contiene inoltre una proposta in merito alla modalità di riscossione della contribuzione posta a carico delle imprese per la copertura dei costi amministrativi sostenuti da CSEA, in coerenza con le attività legate al nuovo sistema di agevolazioni in cui alle imprese energivore viene assegnata *ex-ante* una classe di agevolazione cui corrisponde un livello tariffario ridotto della componente Asos; pertanto non è più possibile, come nel sistema antecedente l'entrata in vigore del decreto 21 dicembre 2017, prevedere che sia la medesima CSEA ad operare direttamente una deduzione sull'importo da riconoscere alle imprese;
 - l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) ha elaborato il Piano Triennale 2019-2021 per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, nel quale ha indicato le linee di azione per promuovere la trasformazione digitale del settore pubblico e del Paese. Tra le azioni identificate dall'AGID vi è il Progetto di dematerializzazione documenti della Pubblica Amministrazione, finalizzato a promuovere la piena digitalizzazione dell'attività amministrativa attraverso la progressiva dematerializzazione degli archivi correnti. A tal proposito la medesima AGID ha definito la firma digitale come uno strumento indispensabile nell'ambito dei processi di semplificazione e automazione dei processi amministrativi, nonché nella gestione informatizzata dei flussi documentali.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con il documento per la consultazione 191/2020/R/eel l'Autorità ha formulato la proposta d'integrazione dell'attuale disciplina per la formazione e gestione degli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica, tramite l'istituzione di una "sessione suppletiva" dedicata alle imprese che non rispettano (per cause a loro non imputabili) il termine perentorio attualmente previsto per la presentazione della dichiarazione necessaria all'avvio del procedimento di aggiornamento dell'elenco per l'anno successivo;

- il documento per la consultazione 191/2020/R/eel illustra altresì le modalità di riscossione della contribuzione posta a carico delle imprese per la copertura dei costi amministrativi sostenuti per la gestione di tale meccanismo;
- in particolare, il documento per la consultazione 191/2020/R/eel, propone:
 - una maggiorazione sull'indennità amministrativa normalmente dovuta alla CSEA per le imprese che aderiscono alla "sessione suppletiva";
 - una riduzione di un mese dell'agevolazione tariffaria, realizzata mediante un differimento del termine di decorrenza del diritto all'agevolazione (dall'1 febbraio, in luogo dell'1 gennaio dell'anno di riferimento);
 - un termine comunque perentorio per poter accedere alla sessione suppletiva; decorso tale termine, in assenza delle previste dichiarazioni, decade il diritto al riconoscimento (per tale anno) delle agevolazioni di cui al decreto 21 dicembre 2017.
 - di attivare, in via eccezionale, una sessione suppletiva per l'agevolazione di competenza 2020 che permetterà alle imprese aventi titolo alle agevolazioni di competenza dell'anno 2020, di presentare la dichiarazione per l'anno 2020 con riconoscimento dal 1 febbraio 2020 in caso di accertamento dei requisiti richiesti;
- nel corso della consultazione, la quasi totalità dei soggetti intervenuti ha accolto positivamente le proposte contenute nel documento per la consultazione 191/2020/R/eel, considerando con favore l'introduzione di una sessione suppletiva per la presentazione della dichiarazione annuale da parte delle imprese energivore in quanto viene incontro alle difficoltà operative ad ottemperare agli adempimenti procedurali in cui spesso, più o meno colpevolmente, soprattutto le imprese di minori dimensioni si sono venute a trovare; per contro, un solo soggetto, si è detto contrario alla sessione suppletiva in quanto questa potrebbe essere intesa dalle imprese come invito a non rispettare i termini perentori previsti dalla normativa;
- la maggior parte dei soggetti ha colto, tra l'altro, l'occasione della consultazione per suggerire semplificazioni alle modalità di accesso al sistema telematico di CSEA, nonché modifiche che consentano una maggior attenzione al processo attuale di analisi e validazione delle pratiche, incluse tempistiche determinate per gli approfondimenti istruttori di CSEA, nonché un processo più strutturato e chiaro di notifica degli esiti e di richiesta di informazioni al richiedente, in un'ottica di maggior efficienza, trasparenza e fruibilità;
- in merito ad aspetti puntuali trattati nel documento per la consultazione 191/2020/R/eel alcuni soggetti segnalano:
 - la richiesta di apertura di una sessione suppletiva relativa a tutti gli anni precedenti il 2020, sia per la disciplina attuale che per quella precedente, in modo da dare pari opportunità a tutte le imprese di poter beneficiare di questa nuova disposizione che l'Autorità intende introdurre;
 - che, in caso di mancata regolarizzazione del pagamento non conforme, la procedura di iscrizione nell'elenco non decada ma resti sospesa;

- di non applicare, per la prima sessione suppletiva relativa all'agevolazione 2020, la penalizzazione derivante dalla limitazione della medesima agevolazione a 11 mesi anziché 12;
- che la data del primo febbraio, di decorrenza dell'agevolazione per un determinato anno per gli "energivori tardivi", venga esplicitata negli elenchi resi disponibili dal Sistema Informativo Integrato agli operatori, in modo da avere ben distinte le due fattispecie di forniture: le forniture relative ai clienti appartenenti alla sessione suppletiva che hanno diritto all'agevolazione per soli undici mesi di un determinato anno; le forniture relative ai clienti appartenenti alle sessioni ordinarie che, a conclusione dell'iter di istruttoria da parte di CSEA, dovranno invece essere agevolati per tutto l'anno di riferimento.

RITENUTO CHE:

- sebbene i ritardi da parte delle imprese interessate, rispetto ai termini perentori definiti dalla deliberazione 921/2017/R/eel, siano ascrivibili alla loro responsabilità (essendo tali imprese tenute ad adempiere alla regolazione con la dovuta diligenza), tuttavia, un tale (non incolpevole) ritardo nell'invio delle autodichiarazioni costituisce un dato di cui l'Autorità deve tener conto al fine di garantire una piena realizzazione delle finalità delle misure legislative di aiuto alle imprese energivore;
- sia pertanto opportuno integrare le disposizioni di cui all'Allegato A alla deliberazione 921/2017/R/eel, mediante apposite misure di flessibilità per le imprese, senza peraltro modificare l'attuale termine perentorio per la presentazione delle istanze, il quale termine perentorio – come detto sopra – assicura una corretta ed efficiente gestione delle medesime nel rispetto dei principi di parità di trattamento, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa; tali misure di flessibilità, pertanto, dovrebbero essere a poste a beneficio delle imprese che risultano tardive per cause loro imputabili: infatti, l'impresa che risulta tardiva per cause a lei non imputabili, ha titolo per essere rimessa in termini;
- sia pertanto a tal fine opportuno introdurre una apposita sessione suppletiva per l'ammissione di eventuali dichiarazioni tardive rispetto ai termini perentori per l'invio previsti dalla regolazione, integrata da misure proporzionate che pongano in capo all'impresa ritardataria il maggior onere che la gestione di una tale sessione comporta sia in termini di costi amministrativi, sia in termini di ritardo e appesantimento delle attività connesse con i procedimenti di riconoscimento delle agevolazioni avviati nei confronti delle imprese che hanno presentato le autodichiarazioni in modo tempestivo;
- tali misure integrative risultano, pertanto, essenziali per la stessa possibilità di configurare una sessione suppletiva per le imprese che non hanno rispettato il necessario termine perentorio per la presentazione della dichiarazione attualmente previsto dalla deliberazione 921/2017/R/eel; in difetto, infatti, in assenza cioè di adeguati incentivi al rispetto del predetto termine perentorio, sarebbe di fatto svuotata la sua natura e frustrate le finalità a esso sottese;

- sia quindi opportuno a tal fine prevedere, per le imprese che accedano alla sessione suppletiva per l'ammissione tardiva al regime di agevolazione: da un lato, una maggiorazione del contributo ordinario richiesto alle imprese da CSEA per la copertura dei costi amministrativi sostenuti per la gestione del meccanismo agevolativo (che tenga conto anche dei maggiori oneri sostenuti da CSEA), nonché, dall'altro lato, una decorrenza posticipata di un mese delle agevolazioni riconosciute in tale sessione suppletiva, in modo da tener conto anche dei ritardi che la sessione determina sulle attività connesse ai procedimenti relativi alle autodichiarazioni pervenute tempestivamente;
- sia inoltre necessario condizionare l'accesso alla predetta sessione suppletiva al rispetto di un termine comunque perentorio, con l'evidente fine di garantire tempistiche certe nell'erogazione delle agevolazioni in parola, parità di trattamento tra tutti i soggetti richiedenti e contenimento dei costi amministrativi sostenuti dalla CSEA per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco energivori nonché per la gestione di dichiarazioni pervenute durante la sessione suppletiva;
- alla luce dei contributi pervenuti al documento per la consultazione 191/2020/R/eel, largamente confermativi delle proposte, si confermano gli orientamenti iniziali contenuti nel suddetto documento;
- per il principio di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, non possano essere accolte le richieste relative alla riapertura retroattiva per gli anni antecedenti il 2020
- per i medesimi principi, debba essere confermata la misura della decadenza della dichiarazione e delle agevolazioni eventualmente già godute, con obbligo di restituzione delle stesse, nel caso di accertamento di pagamenti mancanti o avvenuti in misura non conforme del contributo per la copertura dei costi amministrativi sostenuti dalla CSEA, anche considerando il termine di 60 giorni più che congruo per il ravvedimento dell'impresa che non abbia ottemperato al pagamento;
- che non sia opportuno derogare, per la prima sessione suppletiva relativa all'agevolazione 2020, dalla derivante dalla limitazione della medesima agevolazione a 11 mesi anziché 12;
- di accogliere la sollecitazione di fornire indicazioni alla CSEA per l'introduzione di ulteriori semplificazioni alle modalità di accesso al Portale di CSEA, rafforzando le modalità telematiche.

RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:

- per quanto concerne le modalità di copertura dei costi amministrativi sostenuti dalla CSEA per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco energivori, per ciascuna annualità di competenza *n*, prevedere l'applicazione di un contributo in quota fissa a carico delle imprese che presentano sul Portale la dichiarazione attestante la titolarità dei requisiti previsti dalla normativa, indipendentemente dalla classe di agevolazione alle stesse assegnate, in modo da riflettere i costi di natura istruttoria che ciascuna impresa induce indipendentemente dalla propria dimensione, dal settore di attività, dal numero di POD o dalla classe di agevolazione assegnata; la suddetta modalità di

ripartizione dei costi amministrativi sostenuti da CSEA su tutte le imprese, ha altresì il vantaggio della semplicità di applicazione, e può essere rivista annualmente;

- prevedere che l'esazione della contribuzione a carico delle imprese avvenga secondo modalità definite da CSEA, ed operi già a partire dall'annualità di competenza 2021 con termine di pagamento entro la presentazione della dichiarazione;
- prevedere che il pagamento di tale contributo a CSEA costituisca condizione necessaria per l'inserimento dell'impresa in elenco e non sia in alcun caso rimborsabile;
- prevedere inoltre, che in caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione entro 60 giorni dall'invio della contestazione all'impresa da parte della CSEA comporti l'automatica decadenza della dichiarazione e delle agevolazioni eventualmente già godute, con obbligo di restituzione delle stesse;
- promuovere la piena digitalizzazione del processo amministrativo, facilitando anche l'accesso al Portale tramite l'introduzione dell'obbligo d'invio della dichiarazione esclusivamente firmata digitalmente a partire dalla competenza 2021;
- dare mandato a CSEA di procedere, a partire dalla raccolta delle dichiarazioni per l'anno 2021, ad apportare le necessarie modifiche operative al Portale

DELIBERA

1. di modificare l'articolo 3 dell'Allegato A alla deliberazione 921/2017/R/eel, come di seguito indicato:
 - di aggiungere, al comma 3.2, dopo le parole “la raccolta dei dati relativi al periodo di riferimento.” le seguenti parole “E’ dato mandato a CSEA di procedere, con proprie circolari, previa informativa al Direttore della Direzione Infrastrutture, Energia e *Unbundling* dell’Autorità, ad apportare le modifiche operative per l’accesso al Portale in modo da favorire lo snellimento del processo in particolare attraverso la digitalizzazione di tutta la documentazione necessaria.”
 - di aggiungere, dopo il comma 3.3, il seguente comma:
“3.3.bis Il Portale di cui al precedente comma 3.2 viene, successivamente, aperto entro il 28 febbraio di ciascun anno *n* per l’attribuzione della classe di agevolazione applicabile nel medesimo anno *n* alle condizioni di cui al successivo comma 3.8bis.”;
 - di sostituire, nel comma 3.8, le parole “per l’anno di competenza *n*” con le parole “per l’intero anno di competenza *n*”;
 - di aggiungere, dopo il comma 3.8, il seguente comma:
“3.8bis Per le imprese che accedano alla sessione suppletiva prevista dal precedente comma 3.3bis, il diritto al riconoscimento delle medesime agevolazioni decorre dal 1 febbraio dell’anno *n*; inoltre, per tali casi è prevista una maggiorazione del contributo richiesto da CSEA per la copertura dei costi

amministrativi sostenuti per la gestione del meccanismo agevolativo di cui al successivo articolo 8. Le imprese che accedono al Portale la cui apertura è fissata entro il 28 febbraio di ciascun anno n , come previsto dal precedente comma 3.3**bis**, rilasciano la dichiarazione per la competenza dell'anno n entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni dall'apertura del Portale. Decorso tale termine, in assenza delle previste dichiarazioni, decade il diritto al riconoscimento, per l'anno di competenza n , delle agevolazioni di cui al decreto 21 dicembre 2017.”;

- di aggiungere, al comma 3.10, dopo le parole “in esito ai controlli di cui all’Articolo 6” le parole “e all’ammissione nell’elenco a seguito della sessione suppletiva di cui al comma 3.8**bis**.”

2. di sostituire l’articolo 8 dell’Allegato A alla deliberazione 921/2017/R/eel, con il seguente: “

Articolo 8

Copertura dei costi amministrativi

- 8.1 Per ciascuna annualità di competenza n , a partire dall’anno 2021, alle imprese che presentano sul Portale la dichiarazione attestante la titolarità dei requisiti previsti dalla normativa, indipendentemente dalla classe di agevolazione alle stesse assegnate è applicato un contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione.
- 8.2 Ai fini della determinazione del contributo di cui al precedente comma, la Cassa entro il 30 settembre di ciascun anno trasmette agli uffici dell’Autorità una prima stima degli oneri da sostenere per la costituzione e gestione dell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica di competenza dell’anno successivo, nonché il consuntivo dell’anno precedente dei medesimi oneri.
- 8.3 Ai fini della copertura dei costi amministrativi sostenuti dalla Cassa per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento, il contributo a carico delle imprese agevolate, applicabile a partire dalla competenza delle agevolazioni per l’anno 2021, sulla base di elementi forniti dalla Cassa è determinato come segue:
 - a) per le imprese che accedono al Portale secondo le tempistiche di cui al precedente comma 3.3, è fissato pari a 100,00 euro;
 - b) per le imprese che accedono al Portale secondo le tempistiche di cui al precedente comma 3.3**bis**, l’importo è fissato pari a 300,00 euro.
- 8.4 Il pagamento di tale contributo a CSEA è condizione necessaria per l’inserimento dell’impresa in elenco e non è in alcun caso rimborsabile.
- 8.5 In caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione entro 60 giorni dall’invio della contestazione all’impresa da parte della CSEA comporta l’automatica decadenza della dichiarazione e delle agevolazioni eventualmente già godute, con obbligo di restituzione delle stesse.

- 8.6 Il valore del contributo di cui al comma 8.3 può essere aggiornato annualmente con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture, Energia e Unbundling dell’Autorità, su proposta motivata della CSEA.”;
3. in via eccezionale, in relazione alle agevolazioni di competenza 2020, di dare mandato alla CSEA di aprire la sessione suppletiva prevista dal comma 3.3bis, per un arco temporale di 30 giorni a decorrere dal 1 luglio 2020, al fine di dare la possibilità alle imprese aventi titolo alle agevolazioni di competenza dell’anno 2020, di presentare la dichiarazione per l’anno 2020 con riconoscimento dal 1 febbraio 2020 in caso di accertamento dei requisiti richiesti; e di prevedere che la CSEA dia opportuna evidenza di suddetta apertura con apposita circolare da pubblicare almeno 7 giorni prima della riapertura del Portale;
 4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico;
 5. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, per i seguiti di competenza;
 6. di pubblicare la presente deliberazione e l’Allegato A alla deliberazione 921/2017/R/eel, così come modificato, sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

16 giugno 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini